L'immagine: diritto e Creative Commons in fotografia

realizzato nell'ambito del progetto Interreg
"Argento vivo. Fotografia patrimonio culturale"

Il progetto Interreg “Argento vivo. Fotografia patrimonio culturale” è un progetto realizzato grazie alla collaborazione di diversi partner: l’Associazione Archivio Tirolese per la documentazione e l’arte fotografica (TAP) di Lienz, la Città di Brunico, l’Ufficio Film e media e la Ripartizione Musei della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige.
Il team del progetto “Argento vivo” è composto da: Martin Kofler, Rosemarie Bachmann e Helene Ladstätter (TAP), Sonja Hartner ed Elisa Mair (Città di Brunico), Marlene Huber, Oscar La Rosa e Notburga Siller (Ufficio Film e media), Gertrud Gasser e Verena Malfertheiner (Ripartizione Musei).
Del team fanno inoltre parte alcuni collaboratori che rappresentano i partner associati: Alessandro Campaner dell’Archivio provinciale di Bolzano, Roland Sila e Claudia Sporer-Heis dei Musei Regionali Tirolesi e Bernhard Mertelseder del Tiroler Bildungsforum di Innsbruck. Anche l’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino è partner associato.
L’obiettivo del progetto è definito dalle seguenti parole chiave: competenze nell’utilizzo, accesso libero, strategie innovative. In quest’ambito verranno definite e pubblicate delle linee guida specifiche per un corretto utilizzo delle fotografie storiche nell’area progettuale del Tirolo e dell’Alto Adige. Le linee guida verranno elaborate nel corso di diversi workshop. I risultati saranno presentati sulla pagina web, tramite un’applicazione mobile per smartphone e sotto forma di e-learning. Inoltre, grazie a questo progetto, verranno messe a disposizione per la prima volta fotografie storiche sotto forma di open data.

www.lichtbild-argentovivo.eu
info@lichtbild-argentovivo.eu

Editore: team Argento vivo

Sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale
e da Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020

Traduzione: il contributo di Aliprandi dall’italiano al tedesco: Oscar La Rosa, Ufficio Film e media, Bolzano; i contributi di Piock, Beck, Planötscher/Malfertheiner, Siller dal tedesco all’italiano: Roberta Cattoni, Predaia

Realizzazione, coordinamento: Cooperativa Ex Libris, Bolzano
Grafica copertina: Mugele’s Brand Identity, Bolzano

Foto copertina: Andreas Oberhammer di Monguelfo-Tesido, 1942 circa (fotografo: Josef Oberstaller; Collezione Thomas Oberstaller – TAP)

Lienz-Brunico-Bolzano
2018

Indice

Richard Piock

Prefazione

Il tema dei diritti d'immagine nella fotografia, inteso come insieme degli aspetti legali legati all'utilizzo di immagini, sta assumendo un rilievo sempre maggiore, soprattutto per fotografi, fotoreporter, designer, agenzie fotografiche e pubblicitarie, case editrici e archivi in quanto utilizzatori di fotografie. Esso riguarda questioni inerenti al:

- diritto d'autore
- diritto di marchio
- diritto della persona quale "diritto all'immagine"

Sono questioni che oggi, nell'era della digitalizzazione, sono quanto mai attuali: il processo della ripresa fotografica stessa e della diffusione dei suoi risultati è diventato più semplice, veloce e meno limitato nello spazio rispetto ai tempi della fotografia all'alogenuro d'argento, quando il possesso del negativo determinava, di fatto, il diritto all'utilizzo.

È interessante sapere che il diritto d'autore sulle fotografie fu regolamentato da una legge del Regno di Baviera sulla "tutela di fotografie e opere fotografiche" già nel 1865; quindi neanche trent'anni dopo "l'invenzione" ufficiale della fotografia, avvenuta attorno al 1839. Tale regolamentazione fu poi ripresa già il 10 gennaio 1878 da una legge nazionale dell'impero germanico sulla tutela del diritto d'autore sulle fotografie, per confluire infine, in forma quasi letterale, nella Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 9 settembre 1886. Per quasi tutti i Paesi europei questa Convenzione costituì per decenni la base giuridica della legislazione in materia. Nel 1952 la Convenzione di Berna fu rielaborata ed estesa nella Convenzione universale sul diritto d'autore, aggiornata nel 1972 e infine confermata nel 1995 dal diritto comunitario che modificò anche i tempi di tutela. In Italia troviamo un primo rimando al diritto d'autore sulle fotografie in un provvedimento della Corte di Cassazione del 3 giugno 1876, che riconobbe alla fotografia un valore intellettuale degno di tutela. Lo stesso provvedimento fu tuttavia revocato dalla Corte d'Appello appena un mese dopo perché, come recita la motivazione, la fotografia sarebbe "un mero svolgimento tecnico". Soltanto nel 1925 seguì, con il regio decreto n. 1949, il riconoscimento della fotografia quale opera d'arte intellettuale. Questo per quanto riguarda il diritto d'autore sulle immagini.

Il diritto della persona sul ritratto invece sembra da sempre contornato da aneddoti assai curiosi. I diritti d'immagine sul ritratto divennero campo di battaglia giuridica quando il 31 luglio 1898 i due fotoreporter Willy Wilke e Max Christian Priester si introdussero nella camera mortuaria del cancelliere tedesco Otto von Bismarck, a Friedrichsruh presso Amburgo. Scattarono alcune fotografie al defunto sul letto di morte e le svilupparono con la procedura del collodio umido nella ghiacciaia di una vicina locanda, pregustandosi lauti introiti derivanti dalla vendita dell'"ultima" immagine del cancelliere. Vendettero la foto per 30.000 Reichsmark ma la famiglia von Bismarck sollevò obiezioni e il tribunale di Amburgo ne vietò la pubblicazione e diffusione. Evidentemente si trattava del primo scandalo legato ai "paparazzi" della storia.

Una conseguenza di ciò fu l'emanazione nel 1907 della legge sul diritto d'autore sulle opere artistiche, che nei paragrafi 22 e 23 definì sostanzialmente il diritto all'immagine in vigore ancora oggi. Tale diritto fu confermato da numerose sentenze di tribunali di varia istanza, nonché dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, alla quale si appellò, tra gli altri, la principessa Carolina di Monaco, e che deliberò secondo legge.

Nel 2012 sull'isola Sulawesi in Indonesia, grazie all'intervento del fotografo britannico David Slater, venne scattato il *selfie* di Naruto, un macaco della specie *Macaca nigra*, effettuato con la macchina fotografica dello stesso fotografo e pubblicato migliaia di volte sui vari media. L'azione intentata da Slater contro la pubblicazione senza licenza da parte di Wikimedia Commons si concluse con una sentenza di un tribunale negli Stati Uniti che definì la foto un'immagine libera da diritti e quindi un bene collettivo pubblico. Nel 2015 il movimento animalista PETA fece causa a Slater perché il diritto d'autore e il diritto all'immagine sarebbero spettati al macaco Naruto e non al fotografo Slater, anche se di fatto era del fotografo sia l'apparecchiatura utilizzata sia l'iniziativa che ha indotto la scimmia a scattare il selfie. Nel 2017 il processo terminò con un concordato: il 25 per cento degli introiti andò alle organizzazioni che lottano per la tutela della specie *Macaca nigra*, nonostante un tribunale statunitense abbia deliberato che solamente le persone possano essere soggetti alla legge sui diritti d'autore.

Una storia infinita, quindi, che evidentemente accompagna la fotografia dalla sua creazione fino a oggi e che non ha perso nulla della sua attualità!

All'inizio della storia della fotografia vigeva il concetto, assai moderno, del "sapere come bene comune" e della "creatività come proprietà collettiva", per così dire un precursore dell'*open data*, *open source* o *open content* dell'odierna *sharing economy:* il 19 agosto 1839 a Parigi venne reso pubblico il procedimento fotografico inventato da Daguerre e Niépce, il che ha certamente contribuito alla rapida diffusione e al trionfo della fotografia come strumento di documentazione. L'odierna concessione di utilizzo di fotografie legittimata da licenze di diritto d'autore libere, come le Creative Commons (CC), corrisponde allo spirito di liberalizzazione che caratterizzava i tempi dell'invenzione della fotografia. Senza il concetto di *open data* condiviso dagli archivi dei musei di Inghilterra, Francia e Svizzera, Paesi pionieri del turismo nelle Alpi, non sarebbero accessibili al pubblico le immagini pionieristiche del periodo dal 1845 al 1870, quando la maggior parte dei cittadini non poteva permettersi un'attrezzatura tanto costosa e il procedimento richiedeva conoscenze altamente tecniche.

Grazie a Creative Commons le fotografie sono sempre più un bene culturale collettivo e quindi patrimonio comune nel vero senso della parola.

L'autore

Dottor Richard Piock, nato il 1947 a Merano, studia Economia e amministrazione aziendale presso l'Università di Vienna. È amministratore di Euroclima Brunico/Sillian dal 1972 al 1984 e dal 1984 al 2013 direttore generale della Durst Phototechnik S.p.A. Dal 1994 al 2000 è comandante provinciale del Südtiroler Schützenbund, nel 2011 cofondatore dell'Archivio tirolese per l'arte e la documentazione fotografica (TAP), presidente del TAP, dell'associazione Velatum e dell'associazione Osttiroler Kulturspur – Kulturnetzwerk.

Rainer Beck

I diritti d’immagine in Austria

1. Nozioni di base

I diritti relativi alla fotografia, a internet e ai social media rientrano nei diritti sulla proprietà intellettuale. Rispetto alla proprietà fisica, quella intellettuale riguarda tutto ciò “che non si può toccare” come, ad esempio, opere dell’ingegno, produzioni creative, marchi commerciali, etc.

Oltre ai settori dei diritti brevettuali, dei diritti sui marchi, della tutela dei modelli e del diritto della concorrenza, il diritto sulla proprietà intellettuale comprende anche il diritto d’autore.

La legge sul diritto d’autore *(Urheberrechtsgesetz,* d’ora in avanti *UrhG)*, oltre al diritto d’autore stesso regolamenta anche altri diritti, come i cosiddetti diritti connessi e parte dei diritti della persona.

Negli ultimi anni proprio questi ultimi sono stati oggetto di una maggiore attenzione. Si tratta di diritti relativi al proprio nome, alle immagini di persone, alle storie di vita, a informazioni sulla sfera privata e quant’altro.

Questa tematica si ricollega anche alla normativa sulla protezione dei dati, che ha subito un forte inasprimento a partire da maggio 2018 con l’entrata in vigore del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali.

2. Il diritto d’autore in senso stretto

Negli ultimi anni le normative nazionali sul diritto d’autore sono state armonizzate a livello europeo grazie a numerose direttive vincolanti; ciò nonostante esistono normative specifiche nazionali. In Austria vige la *Urheberrechtsgesetz*, la legge sul diritto d’autore che risale al 1936 e che è stata modificata varie volte nel corso del tempo.

Il punto centrale del diritto d’autore è la definizione di opera. Solo se un’opera viene creata ai sensi del § 1 della UrhG, si applica la rispettiva legge di tutela. Se invece non viene creata “un’opera”, la tutela ai sensi della UrhG non esiste.

2.1. L’opera

Si parla di opera quando si è in presenza di una “creazione intellettuale propria”, quindi di un nuovo prodotto intellettuale in campo letterario, musicale, cinematografico o delle arti figurative (che comprendono anche la fotografia).

Si tutelano anche: software, app per cellulari, banche dati, etc.

2.2. L’autore

L’autore di un’opera è la persona che l’ha creata, indipendentemente dalla presenza o meno di un committente. È ininfluente anche lo scopo per cui l’opera è stata creata. Dal termine di autore sono quindi escluse tutte le forme di società: solo una persona fisica può essere un autore, anche se minorenne o non pienamente capace di agire.

Dalla combinazione dei termini autore e opera nascono numerosi diritti che spettano all’autore sulla propria opera, ovvero i cosiddetti diritti di utilizzo da un lato e i diritti della personalità dall’altro.

Importante: se un’opera viene creata da più persone e i risultati del processo creativo formano un’unità inscindibile, il diritto d’au-

Quando il diritto d'immagine non aveva ancora la stessa valenza di oggi... – Anton Wurnig, medico condotto e ospedaliero di Lienz, 1910 circa

(fotografo: Johann Unterrainer; collezione Comune di Lienz, Archivio del Museo Schloss Bruck – TAP)

tore spetta a tutti congiuntamente; ognuno degli autori potrà porre il veto all'utilizzo dell'opera!

2.3. Diritti di utilizzazione economica dell'opera (diritti patrimoniali)

All'autore spettano diritti esclusivi di utilizzo sulla propria opera. In tedesco il diritto di utilizzazione economica è detto *Verwertungsrecht*, parola che contiene il termine *Wert* = valore. In effetti, grazie a questi diritti l'autore ha la possibilità di creare un "valore", quindi di commercializzare l'opera e trarne introiti.
Il nucleo principale di tali diritti di utilizzazione economica sono i diritti alla riproduzione (in inglese *to copy* e quindi *copyright*) e il diritto alla diffusione. Con questi due diritti è stato possibile regolamentare, agli albori della nascita del concetto di diritto d'autore corrispondente all'invenzione della tipografia, l'attività editoriale. Il diritto di riproduzione permette di realizzare una certa tiratura; il diritto alla diffusione permette invece di diffondere la tiratura prodotta. Si tratta quindi dei due diritti fondamentali del *copyright*.
Nel corso del tempo l'elenco dei diritti è stato integrato con il diritto alla rappresentazione pubblica (recite, spettacoli, etc.), il diritto alla trasmissione (via radio o tv), il diritto all'affitto e al noleggio e infine il diritto a "mettere a disposizione", ovvero i cosiddetti diritti online.
Questi diritti spettano primariamente e originariamente all'autore. L'autore può esercitare tali diritti anche attraverso terzi; in questo caso si parla di autorizzazione all'uso o diritto di utilizzazione.
Il diritto d'autore si applica anche a: posting, sharing o altre forme di condivisione, in internet e nei social media.

2.4. Diritti della persona

I diritti della persona hanno origine dalla relazione personale dell'autore con la sua opera e riguardano quindi aspetti come la menzione della paternità dell'opera, la tutela da modifiche e da distorsioni, il diritto di elaborazione e quant'altro.

Attenzione: l'argomento dei diritti della persona è estremamente delicato! Non basta indicare soltanto la fonte ma bisogna anche sempre precisare il nome dell'autore, ad esempio del fotografo.

2.5. Durata della tutela

La durata del periodo di tutela garantita dal diritto d'autore, dopo varie modifiche effettuate negli ultimi decenni, è ora fissata a settant'anni dopo la morte dell'autore.

2.6. Contratto di utilizzazione economica

Attraverso il contratto di utilizzazione economica l'autore può autorizzare altri a utilizzare la sua opera. Tale contratto è detto anche "contratto di licenza". Possono essere autorizzati all'utilizzo, ad esempio, case editrici, società di produzione, emittenti, etc.
Il contratto di utilizzazione economica, se redatto in forma professionale, contiene l'esatta definizione degli utilizzi permessi, precisando gli aspetti temporali, i contenuti e gli spazi ammessi. Inoltre, dovrebbe stabilire se si tratti di diritto esclusivo o non esclusivo. Infine, va anche indicato se siano permessi o meno cambiamenti o elaborazioni, e se i diritti concessi possano essere conferiti a terzi (sub-rappresentanza).
Attenzione alla formulazione esatta: il termine "diritto di utilizzazione economica dell'opera" si usa quasi sempre per diritti esclusivi. Qualora si intendano diritti non esclusivi, si parla più correttamente di una

L'opera come "creazione intellettuale propria" dell'autore; in questo caso l'autore è il fotografo Alois Baptist – Vista dalla stazione di Lienz verso la chiesetta di Sant'Antonio e l'ufficio postale, 1965 circa
(fotografo: Alois Baptist; collezione foto Baptist – TAP)

semplice "autorizzazione all'utilizzo dell'opera". L'esclusività impedisce la concessione di altri diritti, mentre le autorizzazioni all'utilizzo dell'opera possono essere conferite anche contemporaneamente.

2.7. Contratto di utilizzazione standardizzato – Creative Commons

Negli ultimi anni si è arrivati a forme standardizzate di contratto di utilizzazione economica, tra cui rientrano anche le cosiddette licenze Creative Commons. Con le Creative Commons vengono offerte licenze su internet per l'utilizzo di proprietà intellettuale di terzi, basate sulla concessione standardizzata di diritti.

2.8. Limitazioni alla piena tutela – utilizzo libero di opere

Il diritto d'autore stesso prevede numerose limitazioni alla tutela piena dell'autore, definite anche "utilizzi liberi dell'opera". Oltre alla libertà di produrre copie per scopi privati, sono inclusi anche gli utilizzi liberi durante le lezioni nelle scuole e nelle università, nonché la "libertà di panorama", interessante nell'ambito della fotografia.
Quest'ultimo libero utilizzo permette di realizzare fotografie di opere edili ancora tutelate dal diritto d'autore ma situate in un luogo pubblicamente accessibile e di utilizzare tali foto in modo illimitato, anche per scopi commerciali.
Attenzione: la "libertà di panorama", e quindi la "libertà dell'immagine di strada", si applica solo alle fotografie scattabili direttamente da un luogo pubblico. Non è ammesso l'impiego di strumenti ausiliari, ad esempio di scale, e nemmeno fotografare abitazioni dalle finestre di altre abitazioni.

2.9. Diritti connessi

Oltre a tutelare l'autore in merito alla sua opera, la UrhG tutela anche altre prestazioni non connesse alla creazione di un'opera, ad esempio le prestazioni di artisti in fase di esecuzione (musicisti, attori) e le prestazioni di produttori, emittenti, organizzatori, etc.

2.10. Diritto d'immagine

Si tratta di un diritto della persona, regolamentato sempre dalla UrhG, che assicura a ogni persona raffigurata e identificabile su una foto o in un film la tutela dall'utilizzo di tale immagine in violazione degli interessi del soggetto raffigurato.
Questo sistema di tutela si differenzia pertanto dal diritto d'autore per il quale è ammesso l'utilizzo da parte di terzi solo previa espressa autorizzazione.
Il diritto d'immagine permette fondamentalmente l'utilizzo di ritratti di persone estranee; l'uso è tuttavia vietato se vengono violati interessi legittimi della persona raffigurata. Ad esempio, un utilizzo per scopi commerciali lede tali interessi.
In quasi tutti gli altri casi, gli interessi vengono violati quando viene coinvolta la sfera strettamente privata della persona raffigurata, ad esempio la salute, la sessualità, la situazione familiare, la posizione politica o altri aspetti simili.

2.11. Diritto di domicilio

A volte il diritto d'autore non fornisce i presupposti necessari a impedire utilizzi non desiderati. Il diritto di domicilio permette di regolamentare linee comportamentali finalizzate a impedire l'utilizzo di opere di terzi che non sarebbero tutelabili con il diritto d'autore. Per l'esercizio del diritto di domicilio si utilizzano spesso pittogrammi.
Esempio: i musei vietano di fotografare oggetti esposti, nonostante sia ammesso dal diritto d'autore. Anche durante i concerti le riprese fotografiche e di video vengono vietate in base al diritto di domicilio.

2.12. Il diritto d'autore di fatto

La tutela legale non sempre riesce a impedire interventi da parte di persone non autorizzate. Si può restringere il campo di tali interventi creando ostacoli fattivi a un utilizzo illegittimo. Si tratta ad esempio di blocchi tecnici contro la riproduzione, eventuali indicazioni in merito, oppure presentazioni che non mostrano l'intera opera, etc.

2.13. Diritti in caso di ingerenze

Le ingerenze nel diritto d'autore di terzi vengono perseguite sia civilmente che penalmente.
In base al diritto civile sussiste il diritto ad azioni inibitorie, eliminazione, adeguato compenso, risarcimento dei danni, informazione, rendiconto e pubblicazione della sentenza.
Le azioni dolose sono perseguite anche penalmente. In base al § 91 della UrhG tali reati vengono puniti con una pena detentiva fino a sei mesi, estesa a due anni in caso di professionalità nel reato.

2.14. Legge per l'adeguamento della protezione dei dati personali 2018

In seguito al nuovo regolamento UE per la protezione dei dati personali, il 25 maggio 2018 è entrata in vigore in Austria la legge per l'adeguamento della protezione dei dati personali.
Un'importante novità di questa legge (DSAG 2018) è la regolamentazione, alla sezione "elaborazione di immagini", dell'ammissibilità di riprese che comprendono sia le riprese fotografiche che quelle video.
In base al § 30 del DSAG 2018 da fine maggio è fondamentalmente vietato fotografare persone, se non a determinate condizioni.
In pratica, è legale fotografare persone se si ha il consenso specifico della persona raffigurata.
Ciò significa che, a parte alcune eccezioni ammesse dalla legge, ad esempio in presenza di interessi relativi alla sopravvivenza della persona stessa, in futuro sarà permesso fotografare qualcuno solo se verrà dato espressamente il consenso alla fotografia.
Va inoltre tenuto presente che anche l'utilizzo di una fotografia prodotta legittimamente va comunque analizzato sotto l'aspetto dei diritti della persona delle persone raffigurate.
In futuro si dovrà quindi verificare almeno due volte la questione dei diritti, in primo luogo analizzando se la ripresa è di per sé legittima e poi se ne è ammesso l'utilizzo.

L'autore

Dottor Rainer Beck, MMag. art., nato nel 1964 a Graz (Austria); studia Musica, Pedagogia della musica e Giurisprudenza a Graz; periodo di ricerca presso il Max-Planck-Institut di Monaco; avvocato a Graz, consulente certificato presso il tribunale per questioni legate al diritto d'autore e agli onorari degli avvocati; docente presso l'università d'arte di Graz e il politecnico Campus02 Graz; membro del direttivo di varie associazioni e organizzazioni in campo artistico.
www.anwaltbeck.com

Simone Aliprandi

Fotografia e diritti d’immagine nel diritto italiano

Per dare una panoramica completa dei principi giuridici rilevanti nel mondo della fotografia bisogna innanzitutto tener conto dei soggetti che entrano in gioco e quindi dei diritti che l’ordinamento prevede a loro favore. Abbiamo da un lato i diritti di coloro che scattano le fotografie e dall’altro i diritti dei soggetti ritratti nelle fotografie (anche detti più genericamente “diritti d’immagine”).

1. I diritti di coloro che scattano le fotografie

La legge sul diritto d’autore italiano per la tutela delle fotografie prevede una distinzione che non è presente in buona parte degli altri ordinamenti; una distinzione raffinata e con una sua indiscutibile *ratio* ma che complica non poco la situazione aggiungendo un livello di incertezza interpretativa: mi riferisco alla tanto discussa distinzione tra opera fotografica e semplice fotografia.

In sostanza, secondo il diritto d’autore italiano la fotografia che denota carattere creativo deve essere considerata opera dell’ingegno a tutti gli effetti ed è quindi tutelata da un pieno diritto d’autore (quindi con la presenza dei cosiddetti diritti morali e con una durata di settant’anni dalla morte dell’autore per quanto riguarda i diritti di utilizzazione economica); mentre la fotografia che non denota carattere creativo, e che quindi ha unicamente un intento di documentazione, è tutelata solo da un diritto connesso, ben più limitato nella portata (la durata è di vent’anni dalla data dello scatto e non vi sono diritti morali).

1.1. Le norme italiane sulle semplici fotografie

Per comprendere meglio questa distinzione dobbiamo richiamare il dettato dell'articolo 87, primo comma, legge 633/1941 che definisce appunto che cosa debba intendersi per "semplici fotografie":

"Sono considerate fotografie ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche".

Il secondo comma dell'articolo ci ricorda invece che non sono comprese in questa definizione (e quindi non sono soggette ad alcuna particolare protezione) le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili; ne consegue che anche chi effettua semplici digitalizzazioni di scritti e documenti, poiché non apporta alcun plusvalore creativo né di documentazione, non può vantare alcun particolare diritto secondo la legge italiana (al contrario di quanto invece molti cercano di sostenere).
Negli articoli appena successivi al citato articolo 87 troviamo poi altre "eccezioni" e regole particolari per le fotografie non creative, dalle quali si deduce la minore portata della tutela rispetto a quella più ampia e solida prevista per le fotografie creative. Ad esempio nell'articolo 88 si precisa che, nel caso in cui le fotografie siano realizzate nell'ambito di un contratto di lavoro subordinato o anche di committenza, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, il diritto esclusivo tendenzialmente competerà al datore di lavoro o al committente. Mentre l'articolo 91 stabilisce che non è considerata abusiva la riproduzione di fotografie che non riportino il nome del fotografo e l'anno della realizzazione.

1.2. Come distinguere tra foto creative e foto non creative?

Ma come distinguere se vi sia o meno carattere creativo? Chi può dire l'ultima parola a riguardo? La risposta a questi interrogativi può essere facilmente comprensibile per chi ha una formazione giuridica ma può disorientare chi invece proviene da background diversi. Atteso che il diritto non è una scienza perfetta, diciamo subito che non è possibile stabilire a priori e con assoluta certezza se una fotografia sia creativa o se non lo sia.
E l'ultima parola, se così si può dire, verrà detta solo dal giudice qualora emergesse una diatriba giudiziale sulla portata dei diritti di tutela sulla singola immagine. In quel caso quindi il giudice e le parti incaricheranno dei periti (esperti di fotografia, di storia dell'arte, di design) e si arriverà a una decisione sul livello di creatività.
Fino a quel momento possiamo solo procedere per supposizioni, rifacendoci alle indicazioni fornite nei decenni dalla giurisprudenza (cioè dalle decisioni delle corti più autorevoli) e dalla dottrina giuridica (cioè gli articoli e le opinioni degli studiosi della materia). La questione è quindi estremamente complessa ed è difficilissimo sintetizzarla in poche righe. Possiamo però parafrasare il sempre utile commentario di Ubertazzi (CEDAM, 2012) dove si legge che "la creatività viene individuata nell'originalità dell'inquadratura, nell'impostazione dell'immagine, nella capacità di evocare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà raffigurata, in generale nell'impronta personale dell'autore". Dunque non è per nulla una questione di perizia tecnica, di esperienza o di bravura del

Un'opera fotografica dell'artista Brigitte Niedermair: The Last Supper, Parigi, 2004/2005
(fotografa: Brigitte Niedermair; Campagna pubblicitaria M+F Girbaud)

fotografo, come si potrebbe ingenuamente pensare. "Anche le fotografie non creative possono infatti rivelare elevata professionalità nell'inquadratura e nella capacità di cogliere in maniera efficace il soggetto fotografato, senza tuttavia assurgere ad originale interpretazione personale dell'autore."
Vi sono comunque alcuni casi abbastanza chiari, in cui non vi è dubbio che le fotografie siano prive di carattere creativo. Un classico esempio è quello delle foto scattate con qualche sistema automatizzato: pensiamo alle foto aeree scattate per documentare talune aree geografiche e per realizzare delle mappe; in quel caso meno le foto sono creative meglio è, poiché il loro scopo è quello di riprodurre asetticamente la realtà. Un altro caso abbastanza classico e su cui non vi possono essere molti dubbi sulla carenza di creatività è rappresentato dalle foto realizzate per documentare degli scavi archeologici o l'evoluzione di un cantiere oppure la dinamica di un incidente stradale.

2. I diritti dei soggetti ritratti nelle fotografie

Il diritto alla tutela della propria immagine è sia un diritto della persona tutelato dall'articolo 10 del Codice Civile (si veda il testo dell'articolo) sia un diritto connesso tutelato dalla legge 633/1941 agli articoli 96, 97 e 98 (che più propriamente parlano di "diritto al ritratto").
La legge condiziona lo sfruttamento dell'immagine di una persona fotografata o ritratta in altro modo al suo consenso, salvo alcuni casi specifici elencati nell'articolo 97:

"Non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico".

E comunque, anche in questi casi, l'immagine non può essere diffusa quando la sua diffusione rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta.
In tutti gli altri casi invece il consenso alla diffusione è necessario e può diventare anche fonte di contrattazione e quindi di remunerazione a favore dei soggetti che prestano la loro immagine: pensiamo a specifiche categorie professionali che si sorreggono economicamente proprio grazie alla cessione dei diritti di utilizzo sulla propria immagine come le fotomodelle e i testimonial pubblicitari.
Il diritto alla tutela della propria immagine in alcuni casi incrocia, sovrapponendosi idealmente a esso, il diritto alla riservatezza (più comunemente detto "diritto alla privacy"). In alcuni casi infatti un'immagine può essere considerata anche "dato personale" (in tal senso si leggano le sentenze di Cassazione n. 14346 del 9 agosto 2012 e n. 17449 del 2 settembre 2015) e dunque richiedere le cautele previste in caso di trattamento di dati personali.
Inoltre, quando il soggetto ritratto è un minore, è consigliabile tenere in considerazione alcuni ulteriori accorgimenti in materia di tutela del minore. In tal senso, diventano rilevanti anche i principi di carattere deontologico della professione giornalistica e nello specifico quelli sanciti dalla cosiddetta Carta di Treviso del 1990.

L'autore
Dottore di ricerca Simone Aliprandi, nato nel 1979 a Lodi (Italia); dottore di ricerca in Società dell'informazione e avvocato dedito ad attività di consulenza, formazione e ricerca nell'ambito del diritto d'autore e più in generale del diritto dell'ICT. Partecipa costantemente a convegni e conferenze divulgative, tiene corsi di formazione e ha pubblicato alcuni libri, articoli e contenuti multimediali, rilasciando tutte le opere con licenze open. Collabora con il team di legali specializzati Array (www.array.eu) e tiene un blog su aliprandi.blogspot.com.

Ivo Planötscher/Verena Malfertheiner

Facilitare l'utilizzo di fotografie storiche

Open data in campo culturale

Introduzione

Gli open data (in italiano "dati aperti") sono dati liberamente accessibili che possono essere utilizzati, diffusi e riutilizzati da chiunque senza limitazione alcuna. Tali dati hanno un grande valore economico e serbano molte potenzialità per una crescita innovativa. La disponibilità di dati offre nuove opportunità alla società: grazie al loro riutilizzo creativo possono essere trovate – e inventate – soluzioni a problemi comuni. Con la direttiva 2003/98/UE (anche nota come direttiva PSI) e la sua nuova versione, la direttiva 2013/37/UE, le amministrazioni pubbliche vengono sollecitate a rendere pubblicamente accessibili i dati da esse creati. Sono esclusi solamente i dati soggetti a particolare tutela, quali i dati personali, quelli sulla pubblica sicurezza e sulla difesa della nazione e quelli protetti dal diritto d'autore o relativi a indagini penali. I dati non soggetti alle predette limitazioni devono invece circolare liberamente in forma di open data, in modo da poter essere utilizzati da tutti.

In diversi Paesi europei esistono già alcune iniziative finalizzate alla libera diffusione dei dati in ambito culturale. In Germania, ad esempio, lo hackathon culturale "Coding Da Vinci" offre dal 2014 una grande quantità di dati culturali che possono essere utilizzati in modo creativo dalle applicazioni digitali. Sempre in quest'ottica, nell'ambito del progetto Interreg V-A "Argento Vivo. Fotografia patrimonio culturale", vengono rese accessibili fotografie storiche in possesso dei partner di progetto a Bolzano, Brunico e Lienz. Le raccolte di dati relativi alle fotografie sono una novità per il Tirolo e l'Alto Adige. Non solo offrono i file fotografici ad alta risoluzione con le rispettive descrizioni ma localizzano anche le fotografie mediante la georeferenziazione.

Cosa sono gli open data?

Il Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 82/2005) definisce i dati aperti come dati disponibili per la riproduzione e utilizzabili liberamente alle condizioni di licenza, anche per scopi commerciali. L'utilizzo deve essere gratuito o prevedere al massimo un contributo a copertura delle spese. I dati sono accessibili mediante tecnologie di informazione e comunicazione. Ciò significa che sono adatti all'utilizzo mediante programmi automatizzati e dotati dei rispettivi metadati. I metadati sono sistemi che forniscono informazioni su altri dati: essi descrivono i dati veri e propri e costituiscono quindi la base di ogni catalogo open data. Informazioni come il titolo, la descrizione, il link, la forma di licenza, il periodo di validità e la dimensione aumentano l'interoperabilità dei dati, rendendoli così più adatti all'uso in rete. Senza di essi sarebbe impossibile selezionare e trovare i dati.

Portali di open data

Gli open data sono resi accessibili in primo luogo da portali specifici, come ad esempio

Il catalogo di fotografie storiche del progetto Interreg "Argento vivo. Fotografia patrimonio culturale" sul portale Open Data Alto Adige. Tutti i parametri e i metadati dell'interfaccia vengono presentati e spiegati chiaramente.
(dati.retecivica.bz.it/it/dataset/tyrolean-historical-photographs)

Anche questa immagine farà parte del dataset “Lichtbild – Argento vivo” del progetto Interreg: tre pettini, 1910 circa, Bolzano

(fotografo: Fotostudio Waldmüller; fondo studio fotografico Waldmüller, Ufficio Film e media, Bolzano)

dal portale Open Data Alto Adige (dati.retecivica.bz.it) o dal portale open data austriaco (www.opendataportal.at). Questi portali sono cataloghi che permettono di effettuare ricerche, anteprime e accessi e di scaricare o caricare dati. I dati e documenti raccolti su tali portali sono pronti per il riutilizzo, sia dal punto di vista tecnico, sia da quello giuridico, in quanto corrispondono agli standard stabiliti dalle direttive nazionali.

Modelli di licenza per open data

I dati presenti sul portale open data possono essere scaricati da chiunque, senza dover utilizzare alcuna procedura di autentificazione.

L’utente si obbliga solamente a rispettare le condizioni di licenza. Nel contesto di open data si applicano le licenze Creative Commons Zero (CC0) e Creative Commons menzione di paternità (CC BY). Si tratta di due estratti da una serie di modelli di licenze

formulate dall'organizzazione senza scopo di lucro Creative Commons, fondata nel 2001 per permettere una condivisione legale e semplice di conoscenze e creatività (si veda in merito il testo a pagine 29 sgg. del presente manuale).
La licenza CC0 permette un utilizzo completamente libero e gratuito a scopi privati e commerciali. In questo caso l'autore rinuncia a tutti i diritti sull'oggetto, sui rispettivi contenuti e sui dati nella massima modalità ammessa dalla legge.
Per le fotografie storiche, che assumono un grande valore anche come fonte, si presta soprattutto il modello di licenza CC BY. Con la licenza CC BY è possibile diffondere e modificare record di dati o documenti, purché nel riuso venga citato il rispettivo autore. In questo modo resta traccia della provenienza della fonte.

Le potenzialità di open data in campo culturale

La decisione dell'amministrazione pubblica di rendere liberamente accessibili i dati da essa generati segue un approccio innovativo che fa intuire i cambiamenti organizzativi in corso nella cultura dei dati e in un'economia basata sul sapere. L'apertura dei dati porta a nuovi modi di pensare e lavorare, in campo sia pubblico sia privato: i dati, un tempo risorsa privata utilizzata a scopi amministrativi, diventano ora un bene comune destinato a scopi pubblici e sociali.
La disponibilità di beni culturali in forma digitale modifica anche il rapporto tra gli enti culturali e gli interessati alla cultura. La possibilità di copiare, modificare e ampliare la versione digitale di originali fisici trasforma infatti gli osservatori culturali in creatori culturali. Si tratta di persone che non apprendono semplicemente conoscenze ma che le rielaborano, inserendole in nuovi contesti, lavorandoci e creando così nuovo sapere. Grazie agli open data le fotografie storiche e contemporanee, ad esempio, diventano più facilmente accessibili al mondo della ricerca e possono essere maggiormente utilizzate per pubblicazioni varie, raggiungendo così un pubblico più ampio. Nel mondo connesso in cui viviamo oggi è sempre più importante per archivi, musei e biblioteche fornire risposte adeguate al quesito su come interagire con i loro visitatori digitali e in quale forma rendere accessibili e utilizzabili in forma digitale le loro raccolte.

Questo contributo è stato realizzato sulla base dei contenuti di Open Data Alto Adige (daten.buergernetz.bz.it/de/) così come delle informazioni reperite sui siti web Coding Da Vinci (codingdavinci.de) e Creative Commons (creativecommons.org), entrambi sotto licenza Creative Commons BY 4.0.

Gli autori

Ivo Planötscher MAS (GIF); nato nel 1956 a Bolzano, studi universitari nel settore della geoinformatica; dal 1996 al 1999 direttore dell'Ufficio Informatica geografica della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige; dal 2014 responsabile del settore open data all'interno di Informatica Alto Adige S.p.A., dal 2017 responsabile del rispettivo Centro di competenza Open Data. Vanta numerose partecipazioni a convegni sul tema informatica geografica e open data.
Mag. Verena Malfertheiner, nata nel 1982 a Bolzano, studia Storia dell'arte e Mediazione artistica a Innsbruck e Zurigo; collabora a vari progetti culturali in Alto Adige; nel progetto "Argento vivo. Fotografia patrimonio culturale" segue il settore open data.

Alessandro Campaner/Marlene Huber

L'immagine: diritto e Creative Commons in fotografia

Alcune nozioni sul diritto in fotografia

Il diritto d'autore è una materia complessa che qui si intreccia con il diritto all'immagine, la tutela della privacy e dei minori, presentando talvolta aspetti diversi nelle legislazioni italiana e austriaca. Il testo, che indica esplicitamente queste differenze, si riferisce allo stato dell'ordinamento giuridico in Italia e in Austria nella primavera 2018. Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali, entrato in vigore nella Comunità Europea il 25 maggio 2018 (EU-RGPD) e che ha sostituito la direttiva 95/46/CE, non viene qui considerato.
Nel workshop del 24 gennaio 2018 gli autori hanno fornito una panoramica del tema attraverso una mostra. Quella che segue è la versione più dettagliata del testo allora esposto e mantiene il suo carattere informativo e divulgativo; alcuni tra i casi trattati sono casi ipotetici e le relative indicazioni non devono essere considerate pareri legali.

Diritto d'autore

Legge del 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche (Italia). Abbreviazione: LA
Bundesgesetzblatt Nr. 111/1936 e successive modifiche con BGBl Nr. 99/2015 (Austria)

1) Che cosa protegge il diritto d'autore?

Il diritto d'autore tutela l'opera creativa e di ingegno di un autore.
"Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore [...] nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore."
Tra le opere protette rientrano anche "le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia" (art. 2, LA 633/1941).
Nella legislazione italiana viene distinta l'opera fotografica creativa dalla semplice fotografia.
Sono considerate semplici fotografie le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono comprese (e dunque non sono oggetto di tutela) le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.
Nella legislazione austriaca si distinguono le opere fotografiche, pienamente tutelate dal diritto d'autore, dalle fotografie senza carattere creativo. Queste ultime – chiamate Lichtbilder – sono tutelate solo dai diritti connessi (UrhG § 73 e § 74, Leistungsschutzrechte). Nonostante questa chiara distinzione, in Austria quasi tutte le fotografie vengono protette dal diritto d'autore.
Il diritto d'autore non si applica a idee, informazioni di fatto, ricette o altri contenuti della tradizione.

2) Chi è l'autore secondo la legge?
L'autore è chiunque crei un'opera con creatività e ingegno: qualcosa di nuovo e originale, cioè che non sia una semplice riproduzione di una creazione preesistente. Autore viene considerato il/la fotografo/a o il/la titolare dello studio fotografico.

3) Chi può essere il titolare del diritto d'autore?
Il titolare del diritto d'autore di una fotografia è principalmente chi l'ha realizzata, fatte salve alcune eccezioni.
A seconda dei casi, il titolare può essere: innanzitutto l'autore (in vita e i suoi eredi post mortem) o più coautori, il titolare dello studio fotografico, il committente, la pubblica amministrazione.
Ai dipendenti della pubblica amministrazione incaricati di eseguire fotografia in autonomia potrebbe essere riconosciuto a priori il diritto morale sulle immagini. La citazione del fotografo sarebbe in tal caso un segno di riconoscimento professionale e anche di cortesia nei confronti del dipendente.

4) Quali diritti riconosce il diritto d'autore?
Il diritto d'autore si compone di norme che tutelano l'opera creativa e ne regolamentano l'utilizzazione.
Si distingue principalmente tra:
- diritti morali (solo per le opere creative) che tutelano i diritti del creatore dell'opera d'ingegno o creativa (in Austria identificati con il termine Urheberpersönlichkeitsrecht) e
- diritti di utilizzazione economica che regolamentano l'utilizzazione economica dell'opera creativa.

La legislazione austriaca distingue tra Verwertungsrechte e Werknutzungsrechte e il termine viene collegato al detentore del diritto:

Diritto d'autore: due ottiche

©

prospettiva: titolare dei diritti sull'opera

prospettiva: utilizzatore dell'opera

Due prospettive dei diritti d'autore
Immagine tratta da "Diritto e Creative Commons in fotografia" di Simone Aliprandi, 24 gennaio 2018, https://www.slideshare.net/simonealiprandi/diritto-e-creative-commons-in-fotografia-bolzano-gen-2017)

- Verwertungsrecht è il diritto che resta in capo all'autore dell'opera e
- Werknutzungsrecht il diritto ceduto ed esercitato da terzi.

Esiste un complesso di ulteriori diritti che sono implicitamente legati alla ripresa fotografica e all'utilizzo della fotografia (come opera creativa e fotografia semplice) e i cui riferimenti ritroviamo nel codice civile, nelle convenzioni e leggi europee e nel diritto internazionale.

5) Cosa si intende per diritti morali?
I diritti morali sono vari; qui elenchiamo i principali:
- il diritto a essere riconosciuto come autore (anche in caso di opera anonima e pseudonima);
- il diritto a opporsi a ogni modificazione dell'opera che sia lesiva della reputazione dell'autore.

Questi diritti sono inalienabili, cioè non possono essere ceduti; essi sono anche inestinguibili dunque non hanno scadenza, possono essere fatti valere in qualsiasi momento e, alla morte dell'autore, possono essere esercitati dagli eredi.
Vi sono inoltre: il diritto di inedito, il diritto di rivelarsi e il diritto di ritirare l'opera dal commercio.

6) Cosa si intende per diritti di utilizzazione economica?

I diritti esclusivi di utilizzazione economica sono vari e indipendenti tra loro e sanciscono il diritto di controllare lo sfruttamento economico dell'opera fotografica:

- diritto di pubblicazione;
- diritto di riproduzione (ad esempio digitalizzazione);
- diritto di trascrizione;
- diritto di esecuzione, recitazione e rappresentazione in pubblico;
- diritto di modifica;
- diritto di noleggio e prestito;
- diritto di comunicazione al pubblico (anche se gratuita o per motivi culturali);
- diritto di distribuzione;
- diritto di trasmissione;
- diritto di rendere disponibile al pubblico via internet (diritti in internet).

7) Che cosa sono i diritti connessi?

I diritti connessi riguardano attività e opere simili o afferenti a quelle tutelate dal diritto d'autore ma sprovviste del carattere creativo. La semplice fotografia (non creativa) è tutelata solo dai diritti connessi. Al fotografo compete il diritto di utilizzazione economica e i diritti previsti dall'art. 87 della LA, come ad esempio:

- il diritto esclusivo di riproduzione;
- il diritto esclusivo di diffusione e spaccio.

8) I diritti di utilizzazione economica hanno una scadenza?

Il diritto esclusivo sulle opere fotografiche dura fino a settant'anni dopo la morte dell'autore.

Il diritto esclusivo sulle semplici fotografie (in Italia) dura fino a vent'anni dalla produzione della fotografia.

Nella legislazione austriaca le opere fotografiche anonime sono tutelate per settant'anni dalla produzione; le fotografie semplici (Lichtbilder) per cinquant'anni dalla ripresa ma se pubblicate, ulteriori cinquant'anni dalla data di pubblicazione (per un massimo di cento anni se pubblicate entro il cinquantesimo anno dalla ripresa).

Questi diritti restano in capo esclusivamente al fotografo ma sono trasmissibili in toto o in parte e in modo indipendente tra loro, nel qual caso ne sono titolari i concessionari che li possono esercitare per la durata stabilita nel contratto di cessione.

9) Quali altri diritti devo considerare per scattare e/o utilizzare una fotografia?

Per scattare e/o utilizzare una fotografia è necessario considerare anche altri diritti a essa legati:

- il diritto all'immagine (art. 10 c.c. e artt. 96-98 LA) dei soggetti fotografati;
- i principi a tutela dei minori (nel caso in cui si tratti di fotografie di soggetti minorenni);
- il diritto alla privacy (D.Lgs 196/2003) in quei casi in cui la diffusione dell'immagine tocchi aspetti di riservatezza.

10) Quando sono scaduti i diritti di utilizzazione economica della fotografia cosa succede?

Alla scadenza di tali diritti la fotografia diventa di dominio pubblico ed è liberamente utilizzabile da chiunque e a qualunque scopo.

Ricordiamo però che i diritti morali non decadono mai: è quindi doveroso citare sempre l'autore della fotografia e a non farne rielaborazioni che siano lesive della personalità creativa dell'autore.

11) Cosa devo fare per essere riconosciuto come autore di una fotografia?

Molto semplice: su ogni copia devo scrivere il mio nome (o uno pseudonimo) o il nome della mia azienda e l'anno di produzione.

12) Il titolare dei diritti è sempre il fotografo?

I diritti morali sono sempre di un autore inteso come persona fisica. I diritti patrimoniali sulle fotografie prodotte nell'ambito contrattuale di lavoro dipendente spettano al datore di lavoro e non al fotografo. In special modo se l'esecuzione delle fotografie non avviene in autonomia ma sotto la guida di un direttore artistico o coordinatore. La varietà dei contratti di lavoro dipendente con i fotografi attualmente esistenti non sempre consentono di generalizzare la norma.

I diritti di pubblicazione possono restare in capo al committente quando il fotografo è incaricato di fotografare oggetti propri del committente.

Nel caso di fotoriproduzioni di un'opera d'arte nella citazione va aggiunto il nome dell'artista che l'ha realizzata.

13) Posso pubblicare qualsiasi fotografia in mio possesso?

Il possesso del negativo (analogico o digitale) o di analogo mezzo di riproduzione della fotografia comprende, salvo patto contrario, il possesso dei diritti patrimoniali.

La fotografia è una copia tratta da un negativo (analogico o digitale). Possedere una copia di un'opera fotografica o di una semplice fotografia non dà alcun diritto certo.

Il solo possesso della fotografia, quindi, non autorizza all'utilizzo.

Ad esempio: il solo possesso di una fotografia acquistata a un mercatino delle pulci, regalata da un parente o scaricata da internet non dà alcun diritto a diffonderla o sfruttarla economicamente senza il consenso del titolare dei diritti.

14) In quali casi e per quale scopo posso pubblicare una fotografia in internet?

Nel diritto d'autore italiano è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro.

Mappa dello stato di libertà di panorama nei paesi europei:
- Esiste libertà di panorama, anche per opere d'arte.
- Esiste libertà di panorama solo per edifici.
- Esiste libertà di panorama solo per uso non-commerciale.
- Non esiste libertà di panorama.
- Sconosciuto (Andorra, San Marino, Monaco e Malta).

Fonte: SPQRobin et al., tramite Wikimedia Commons, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Freedom_of_Panorama_in_Europe_NC.svg, CC BY SA 3.0

15) Cos'è la libertà di panorama?

La libertà di panorama *(freedom of panorama)* consente di poter fotografare un'opera d'arte o un edificio che si trovino in un luogo pubblico e di utilizzarne l'immagine senza il consenso dell'autore.

Il presupposto è che le fotografie vengano scattate senza l'ausilio di strumenti e attrezzature (droni, scale, etc.) che consentano di oltrepassare barriere o ledere la privacy.

È sancita a seconda della presenza o meno di determinate norme presenti nelle leggi sul diritto d'autore di ogni paese, con lo scopo di garantire una ragionevole libertà di scattare fotografie in spazi pubblici. In Italia non c'è una norma che garantisca la libertà di panorama; l'uso delle immagini di opere tutelate esposte al pubblico è tuttavia possibile, al pari di tutte le opere tutelate, con fine didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro.

Natura e paesaggio

1) Posso fotografare liberamente qualsiasi paesaggio?

Sì. I paesaggi naturali rientrano tra i luoghi dove è prevalentemente consentito fotografare liberamente.

Attenzione a strutture sensibili o beni che hanno regolamenti propri:
- luoghi strategici di difesa (caserme, poligoni militari, etc.);
- infrastrutture di importanza strategica territoriale (centrali elettriche, dighe, etc.);
- beni culturali (vedasi anche "libertà di panorama" a p. 21).

La ripresa fotografica di beni culturali e la libertà di panorama vengono regolamentati in modo diverso in Italia e in Austria e toccano questioni delicate: consigliamo pertanto un approfondimento su testi specifici.

2) Posso pubblicare liberamente le fotografie di paesaggio?

Sì! Se ho scattato personalmente le fotografie. Tuttavia, se le immagini che ho scattato personalmente ritraggono strutture strategiche o beni culturali sopracitati devo procurarmi l'autorizzazione scritta.
Sì! Se sono scaduti i termini della protezione delle immagini da pubblicare.
No! Senza autorizzazione scritta per le fotografie di strutture sensibili o beni culturali o senza il consenso del titolare dei diritti.

Il rifugio Pio XI, 2012
(fotografo: Leonhard Angerer; Archivio fotografico Leonhard Angerer, Archivio provinciale di Bolzano)

Panorama con vista della centrale elettrica di Tell, 1897 circa
(fotografo: sconosciuto; Archivio fotografico dell'Azienda elettrica consorziale, Archivio provinciale di Bolzano)

Luogo pubblico

1) Posso fotografare liberamente in un luogo aperto al pubblico?

Sì, ovunque dove non sia vietato fotografare e se l'oggetto prevalente sia il paesaggio. È consigliato l'uso del cavalletto che segnala la posizione del fotografo, cosìcché le persone presenti possano reagire togliendosi dal campo di ripresa o dare il tacito consenso lasciandosi riprendere.

Particolare attenzione dobbiamo sempre ai minori e ai personaggi di pubblico interesse se fuori dall'ambito della loro attività pubblica.

Nella legislazione italiana non c'è libertà di panorama.

2) Posso pubblicare liberamente le fotografie scattate in un luogo pubblico?

Sì! Se sono l'autore delle fotografie e facendo attenzione a non ledere alcun diritto.

Attenzione! Se ho acquistato o ricevuto l'immagine fotografica da terzi e in essa vi è un carattere creativo, l'autorizzazione alla pubblicazione va richiesta al fotografo o a chi è titolare dei diritti sull'immagine. Inoltre sono tenuto a citare correttamente l'autore ed eventualmente l'archivio di provenienza.

Attenzione! Qualora l'oggetto prevalente sia il paesaggio ma in esso vi siano ritratte delle persone riconoscibili bisogna rispettare il loro diritto all'immagine o il diritto di minori.

Attenzione! Se sono scaduti i diritti di utilizzazione economica posso pubblicare l'opera fotografica ma devo citare il fotografo.

"Ritorno alla vita": inaugurazione della mostra, Lago di Braies, 30.04.2004
(fotografa: Margot Pizzini; Archivio provinciale di Bolzano)

Corso di formazione per cronisti, Castel Rechtenthal, 28.01.2006
(fotografo: sconosciuto; Archivio provinciale di Bolzano)

Luogo privato aperto al pubblico

1) Posso fotografare liberamente all'interno della stazione dei treni, dell'autobus, in treno, a scuola, a teatro, al museo o a un'inaugurazione?

No! Si tratta generalmente di luoghi privati (galleria d'arte, Azienda Elettrica Consorziale) che ospitano e offrono un servizio pubblico.
Devi chiedere l'autorizzazione scritta (al proprietario, al gestore, all'ente proprietario).
Devo informare il pubblico che viene fotografato nel rispetto del diritto all'immagine e chiedere una liberatoria all'uso delle fotografie.
Attenzione! Per quanto riguarda le riprese nelle scuole e negli asili è necessaria l'autorizzazione scritta della direzione didattica e il consenso dei genitori. Nella legislazione austriaca è consentito fotografare liberamente salvo nei casi in cui è espressamente vietato (v. diritto di domicilio a pag. 8); in questi casi le fotografie possono essere utilizzate con il necessario consenso e nel rispetto del diritto all'immagine).
Ricorda sempre di considerare il diritto all'immagine delle persone ritratte.

Nella legislazione italiana le opere architettoniche con carattere creativo possono essere tutelate dal diritto d'autore (vedasi ponte di Calatrava a Reggio Emilia) con le conseguenti limitazioni alla libera ripresa e al diritto di utilizzazione.

2) Posso liberamente pubblicare le fotografie scattate all'interno di luoghi privati aperti al pubblico?

Sì! Le posso pubblicare se ho ottenuto l'autorizzazione a fotografare e a pubblicare e non ledo alcun diritto connesso.
No. Se il pubblico è ben riconoscibile è necessaria la liberatoria e si devono osservare i diritti connessi alla persona e ai minori (oppure è sufficiente oscurare/confondere i volti per renderli non riconoscibili).
Attenzione! Se sono scaduti i diritti di utilizzazione economica posso pubblicare l'opera fotografica ma devo comunque citare il fotografo. Se ho acquistato o ricevuto l'immagine fotografica da terzi devo chiedere l'autorizzazione al fotografo o al titolare dei diritti (considerare la differenza tra opera creativa e semplice fotografia) e al proprietario dei locali o dell'edificio.
In tutti i casi è opportuno citare correttamente fonte e autore.

Fiera della Formazione "Futurum", Bolzano, 25.11.2007
(fotografo: Martin Crepaz; Archivio provinciale di Bolzano)

"Alberto Melloni (1888-1967). Memorie di viaggio in 3D" inaugurazione della mostra fotografica, Galleria foto-forum, Bolzano, 25.02.2014
(fotografa: Katharina Kolakovsky; Galleria foto-forum)

Luogo privato

1) Posso fotografare liberamente in un luogo privato, ad esempio in una centrale elettrica o al ristorante durante un pranzo di lavoro?

Sì! Se ho riservato la sala o se si tratta di feste private con soli invitati ed essi sono a conoscenza dell'incarico del fotografo. Devo inoltre chiedere l'autorizzazione a tutti i presenti.

No, se non c'è sala separata o le fotografie vengono fatte in parti comuni è buona regola chiedere l'autorizzazione al ristorante e il consenso ai clienti. Mentre fotografo è preferibile evitare di riprendere i clienti e altri minori!

No, se il gestore dell'impianto o del locale non ha concesso l'autorizzazione.

2) Posso pubblicare le fotografie che ho scattato in un luogo privato?

Sì, se ho il consenso delle persone ritratte e le fotografie non ledono il loro diritto all'immagine, la loro dignità e il loro interesse.

Sì, se ho l'autorizzazione del gestore e/o del proprietario dell'impianto.

No, se si tratta di fotografie che ho ricevuto come invitato alla festa o che ho acquistato da terzi. Il solo possesso delle immagini non autorizza automaticamente alcun utilizzo.

Presso la famiglia Kneußl di Schwaz, Natale 1914
(fotografo: sconosciuto; raccolta Kneußl – TAP)

Team di progetto "Lichtbild – Argento vivo", Lienz, 03.08.2017
(fotografo: sconosciuto)

Diritto all'immagine

1) Che cosa protegge il diritto all'immagine?

Protegge l'immagine della persona nel senso esteso del termine e fa parte di un complesso fascio di diritti della personalità. Ha natura di diritto soggettivo; è inalienabile, intrasferibile, irrinunciabile e imprescrittibile.

Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salvo patto contrario tra persona fotografata, fotografo e utilizzatore.

L'immagine deve essere utilizzata soltanto per i fini e gli scopi autorizzati dal titolare.

In tutti i casi la fotografia – anche in combinazione con il testo! – non deve arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione, al decoro o all'interesse della persona ritratta.

Nell'ordinamento austriaco il diritto all'immagine vieta la pubblicazione di un ritratto qualora esso danneggi gli interessi della persona ritratta (o, in certe circostanze, anche di uno stretto parente). Prima di rendere pubblico un ritratto è necessario esaminare oggettivamente quali interessi della persona ritratta potrebbero essere giudicati degni di tutela.

Le sentenze austriache sono molto severe in materia di pubblicazione di ritratti non autorizzati a uso pubblicitario.

2) Chi detiene il diritto e qual è la sua durata?

Il diritto all'immagine è della persona stessa.

Non ha limiti temporali. Può essere fatto valere post mortem dai suoi successori o aventi causa per effetto di un diritto al rispetto e alla pietà del defunto.

Albin Egger-Lienz, 1900 circa (fotografo: Georg Egger; Collezione Comune di Lienz, Archivio del Museo Schloss Bruck – TAP)

Maria Mattiuzzi,-Sinigo, 1939 circa (fotografo: Sisto Sisti; Archivio fotografico Sisto Sisti, Archivio provinciale di Bolzano)

3) Posso fare liberamente un ritratto fotografico a chiunque?

No. Alcune categorie di persone vengono tutelate dalla legge: si tratta di minori, pazienti ospedalizzati, imputati e testimoni, forze dell'ordine e militari.
Il ritratto eseguito in qualsiasi situazione o luogo necessita dell'autorizzazione della persona ritratta (o di un suo tutore o genitore) per essere eseguito e utilizzato. Eccezione costituiscono le riprese in luoghi aperti al pubblico dove il paesaggio è prevalente nell'immagine o dove il personaggio pubblico è ritratto in uno dei suoi settori di attività al di fuori della sfera intima o privata.

4) Posso pubblicare liberamente il ritratto fotografico di una qualunque persona che ho fotografato?

No. Il ritratto di una persona può essere utilizzato solo col consenso della persona stessa (o di un suo tutore legale o genitore se minorenne).
Attenzione! Risulta illecita l'utilizzazione dell'immagine della persona nota senza il suo consenso quando le fotografie non siano attinenti all'attività del soggetto o la ritraggano nella sfera della sua vita privata.
Attenzione! Nel caso del ritratto su commissione la persona ritratta può riprodurre e pubblicare l'immagine senza il consenso del fotografo, salvo pagamento di un equo compenso a suo favore.

Giornata delle Forze Armate, Bolzano, 04.11.1951
(Foto Excelsior; Archivio provinciale di Bolzano)

Bambini sconosciuti, Brunico, 1970 circa
(fotografa: Irmgard Kootsch Crepaz; fondo Kootsch Crepaz, Ufficio Film e media, Bolzano)
(per gentile concessione del titolare dei diritti)

5) Quando non posso oppormi alla pubblicazione del ritratto mio o di parenti?

In questi casi la legge è molto chiara:
non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine è giustificata

- dalla notorietà o dall'ufficio pubblico ricoperto;
- da necessità di giustizia o di polizia;
- da scopi scientifici, didattici o culturali;
- quando la riproduzione è collegata ad avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico svoltisi in pubblico.

In nessun caso può ledere la dignità e l'onore della persona ritratta. Il diritto all'immagine dell'interessato quindi viene meno quando la sua immagine sia stata ritratta nell'ambito di fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
In questi casi vale il diritto di informazione, conosciuto anche come diritto di cronaca, esercitato nei limiti dello scopo informativo.

Visita "all'uomo dei ghiacci", Innsbruck, 1992 circa
(fotografa: Bettina Ravanelli; Agenzia di stampa e comunicazione, Bolzano)

Maria Cingolani Guidi tiene il discorso inaugurale della 5. Fiera campionaria, Bolzano, settembre 1952
(Foto Excelsior; Archivio provinciale di Bolzano)

I seguenti paragrafi sono una rielaborazione da "Il diritto d'autore e le licenze open nell'attività didattica" di Simone Aliprandi, capitolo 5 del libro "DidatticaDuePuntoZero. Scenari di didattica digitale condivisa" (Ledizioni, 2017). L'opera originaria è disponibile all'indirizzo https://aliprandi.org/books/didatticaduepuntozero/ ed è rilasciata sotto licenza Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).

(Immagine tratta dal libro "Creative Commons: manuale operativo", Simone Aliprandi, www.aliprandi.org/manuale-cc)

Le licenze open (Creative Commons e simili)

Oltre ai casi di libera utilizzazione previsti dalla legge sul diritto d'autore, può succedere che sia lo stesso titolare dei diritti a preferire che la sua opera circoli libera da alcuni dei principali vincoli del copyright. In tal caso egli può ricorrere all'applicazione di apposite licenze d'uso ispirate al modello che comunemente viene chiamato open content o copyleft, di cui le licenze Creative Commons rappresentano l'estrinsecazione più nota. Cerchiamo quindi di comprenderne i principi di fondo e il funzionamento concreto.

Radici storiche del fenomeno

L'idea di utilizzare lo strumento della licenza d'uso per "liberare" un'opera creativa dalle maglie del copyright nasce negli anni ottanta in ambito informatico e più precisamente in seno al progetto GNU, inaugurato da Richard Stallman (ricercatore presso il MIT di Boston). In quegli anni il governo americano aveva approvato la legge che sottoponeva anche il software alla tutela del copyright, aprendo la strada all'industria del software proprietario e a codice sorgente chiuso. Il gruppo di hacker guidato da Stallman voleva invece trovare il modo di contrastare questa deriva, facendo sì che comunque vi fosse del software liberamente distribuibile, modificabile e corredato del codice sorgente (da cui "open source"). Da lì l'idea di redigere il testo della GNU General Public License (anche nota con l'acronimo GPL), capostipite delle licenze open, nonché a tutt'oggi la licenza di software libero più utilizzata. Fu però solo con il nuovo millennio e con l'esplosione di internet come fenomeno di massa che qualcuno pensò di predisporre un set di licenze che potessero funzionare per tutti i tipi di opere creative (a esclusione del software) e che risultassero particolarmente intuitive e di facile utilizzo anche per i non esperti. Nacque così nel 2002 la prima versione delle licenze Creative Commons, oggi arrivate alla quarta versione e diventate in assoluto le licenze open content più utilizzate dal popolo dei creativi digitali. Nonostante le licenze per contenuti liberi siano numerose, le licenze Creative Commons si stanno imponendo come il modello più conosciuto e diffuso, tant'è che molti progetti dediti alla promozione della cultura aperta sfruttano proprio queste licenze.

Il concetto di licenza e i meccanismi del licensing

Genericamente, in ambito giuridico, con il termine licenza si indica un atto autorizzativo, la concessione di un permesso; ricordiamo infatti l'etimologia latina di licenza, da *licēre* che appunto significa "permettere", "autorizzare". Nel diritto della proprietà intellettuale, una licenza è quindi l'atto con

Immagine tratta dal libro "Diritto e Creative Commons in fotografia", Simone Aliprandi, 24 gennaio 2018, https://de.slideshare.net/simonealiprandi/diritto-e-creative-commons-in-fotografia-bolzano-gen-2017

cui il titolare dei diritti esclusivi su un'opera (licenziante) concede il permesso di utilizzare l'opera stessa a un altro soggetto (licenziatario), stabilendo contestualmente una serie di limiti e condizioni. Il mancato rispetto di questi termini d'uso comporta la violazione del rapporto giuridico e quindi l'automatico venir meno dell'autorizzazione stessa.

Nel modello *open licensing*, solo il licenziante è un soggetto definito, mentre il licenziatario è indefinito: cerchiamo ora di capire meglio in che senso. Il licenziante è normalmente colui che detiene i diritti sull'opera e solitamente è l'autore stesso oppure altro titolare dei diritti (come la casa editrice, l'etichetta discografica...). Egli, quando diffonde la sua opera, vi allega il testo della licenza d'uso e segnala in modo chiaro che chiunque voglia utilizzare l'opera dovrà semplicemente attenersi a quanto indicato nella licenza (oltre ovviamente a rispettare quanto più generalmente previsto dai principi del diritto d'autore). Questo "chiunque", facendosi implicitamente parte del rapporto contrattuale proprio per effetto dell'utilizzo dell'opera, diventa così il licenziatario; si spiega ora perché poco sopra abbiamo parlato di un licenziatario indefinito. In estrema sintesi possiamo quindi dire che la licenza rappresenta un permesso condizionato (e concesso a priori) per l'utilizzo dell'opera.

Le sei (+ una) licenze Creative Commons

Come anticipato, le licenze Creative Commons sono pensate per poter funzionare con tutti i tipi di opere creative e in modo da poter essere tradotte e adattate ai vari ordinamenti giuridici; inoltre la loro struttura si articola in clausole modulari che permettono all'autore di decidere quali usi consentire per la sua opera, a quali condizioni e in quali contesti: in poche parole, consentono all'autore di graduare la libertà di utilizzo dell'opera, chiarendone le condizioni. Attualmente le licenze Creative Commons sono sei e prendono il nome dalle clausole in esse contenute.

Le licenze Creative Commons (come per altro gran parte delle licenze sul modello open) si strutturano idealmente in due parti: una prima parte in cui si indicano quali sono le libertà che l'autore vuole concedere sulla sua opera; e una seconda parte che chiarisce le condizioni che l'autore impone per utilizzare l'opera.

Riguardo alla prima parte (libertà), tutte le licenze consentono la copia e distribuzione dell'opera, precisando:

è consentito condividere – riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare questo materiale con qualsiasi mezzo e formato.

Solo alcune invece consentono anche di fare modifiche e rielaborazioni dell'opera (cioè di realizzare "opere derivate"), precisando:

è consentito modificare – remixare, trasformare il materiale e basarsi su di esso per le successive opere per qualsiasi fine.

Riguardo alla seconda parte (le condizioni imposte), bisogna notare che le licenze Creative Commons si articolano in quattro clausole base, che l'autore può scegliere e combinare a seconda delle sue esigenze.

Pubblicato sotto licenza Creative Commons:
"In the hall of the mountain king", Lagundo, 11.04.2009
(fotografa: Notburga Siller, CC BY 4.0)

Elisa Mair, Bolzano, 09.08.2017
(fotografo: Konrad Faltner; Ufficio Film e media, CC BY 4.0)

A ognuna di esse è associato un simbolo grafico allo scopo di renderne più facile il riconoscimento. Vediamole nel dettaglio.

Attribuzione. Si deve riconoscere una menzione di paternità adeguata, fornire un link alla licenza e indicare se sono state effettuate delle modifiche. È consentito fare ciò in qualsiasi maniera ragionevole possibile ma non con modalità tali da suggerire che il licenziante avalli l'utilizzatore o il suo utilizzo del materiale. Questa clausola è presente di default in tutte le licenze. Essa indica che, ogni volta che utilizziamo l'opera, dobbiamo segnalare in modo chiaro chi sia l'autore così da evitarne usi distorti.

Non Commerciale. Non si può utilizzare il materiale per scopi commerciali. Significa che, se distribuiamo copie dell'opera, non possiamo farlo in una maniera tale che sia prevalentemente intesa o diretta al perseguimento di un vantaggio commerciale o di un compenso monetario privato. Per farne tali usi, è necessario chiedere uno specifico permesso all'autore.

Non Opere Derivate. Se si remixa, trasforma il materiale o ci si basa su di esso, non si può distribuire il materiale così modificato. Quindi se vogliamo diffondere modifiche o rielaborazioni dell'opera, dobbiamo chiedere uno specifico permesso all'autore originario.

Stessa Licenza (Share Alike). Se si remixa, trasforma il materiale o ci si basa su di esso, si devono distribuire i contributi con la stessa licenza del materiale originario. Questa clausola garantisce che le libertà concesse dall'autore sull'opera originaria si mantengano anche sulle opere derivate da essa (e su quelle derivate dalle derivate, con un effetto a cascata).

Riassunto schematico delle clausole

Simbolo	Sigla	Condizione	Descrizione
(i)	**BY**	Attribuzione *Attribution*	Permette ad altri di copiare, distribuire, mostrare ed eseguire copie dell'opera e dei lavori derivati da questa a patto che venga indicato l'autore dell'opera, con le modalità da questi specificate. Ad esempio, potrebbe essere richiesto a chi cita un'opera di indicare oltre all'autore anche il link al sito web dell'opera o dell'autore.
($)	**NC**	Non commerciale *Non-Commercial*	Permette ad altri di copiare, distribuire, mostrare ed eseguire copie dell'opera e lavori derivati da essa o sue rielaborazioni, solo per scopi non commerciali.
(=)	**ND**	Non opere derivate *No Derivative Works*	Permette ad altri di copiare, distribuire, mostrare ed eseguire soltanto copie identiche (*verbatim*) dell'opera; non sono ammesse opere derivate o sue rielaborazioni.
(ↄ)	**SA**	Condividi allo stesso modo *Share-Alike*	Permette ad altri di distribuire lavori derivati dall'opera solo con una licenza identica (non maggiormente restrittiva) o compatibile con quella concessa con l'opera originale (vedi anche copyleft).

La combinazione delle quattro clausole genera le sei licenze Creative Commons in uso, più la CC0 (o pubblico dominio) che consente di utilizzare le opere liberamente:

Simboli	Sigla	Descrizione
(i)	CC BY	Permette di distribuire, modificare, creare opere derivate dall'originale, anche a scopi commerciali, a condizione che venga riconosciuta una menzione di paternità adeguata, fornito un link alla licenza e indicato se siano state effettuate delle modifiche.
(i) (ↄ)	CC BY SA	Permette di distribuire, modificare, creare opere derivate dall'originale, anche a scopi commerciali, a condizione che venga riconosciuta una menzione di paternità adeguata, fornito un link alla licenza e indicato se siano state effettuate delle modifiche; e che alla nuova opera venga attribuita la stessa licenza dell'originale (quindi a ogni opera derivata verrà consentito l'uso commerciale). Questa licenza, per certi versi, può essere ricondotta alle licenze "copyleft" del software libero e open source.

Simboli	Sigla	Descrizione
(BY) (ND)	CC BY ND	Permette di distribuire l'opera originale senza alcuna modifica, anche a scopi commerciali, a condizione che venga riconosciuta una menzione di paternità adeguata e venga fornito un link alla licenza. Quindi non consente la distribuzione di opere modificate, remixate o basate sull'opera licenziata con questa licenza.
(BY) (NC)	CC BY NC	Permette di distribuire, modificare, creare opere derivate dall'originale, ma non a scopi commerciali, a condizione che venga riconosciuta una menzione di paternità adeguata, fornito un link alla licenza e indicato se sono state effettuate delle modifiche. Chi modifica l'opera originale non è tenuto a utilizzare le stesse licenze per le opere derivate.
(BY) (NC) (SA)	CC BY NC SA	Permette di distribuire, modificare, creare opere derivate dall'originale, ma non a scopi commerciali, a condizione che venga riconosciuta una menzione di paternità adeguata, fornito un link alla licenza e indicato se sono state effettuate delle modifiche; e che alla nuova opera venga attribuita la stessa licenza dell'originale (quindi a ogni opera derivata non verrà consentito l'uso commerciale)
(BY) (NC) (ND)	CC BY NC ND	Questa licenza è la più restrittiva: consente soltanto di scaricare e condividere i lavori originali a condizione che non vengano modificati né utilizzati a scopi commerciali, sempre attribuendo la paternità dell'opera all'autore.

I diritti di condividere e/o modificare l'opera non sono revocabili dal licenziante finché vengano rispettati i termini della licenza.

Lo strumento CC Zero

CC Zero (CC0) è uno strumento che permette ai titolari dei diritti di rinunciare all'esercizio dei loro diritti sull'opera (o quantomeno a tutti i diritti che sono rinunciabili). Questo strumento tecnicamente non è una licenza ma è più una sorta di liberatoria totale e irrevocabile; e ha l'effetto di rilasciare l'opera nel pubblico dominio anche prima della scadenza naturale dei diritti.
Si noti comunque che in alcune legislazioni risulta complesso se non impossibile rinunciare ai propri diritti morali in quanto appunto sono per definizione inalienabili e irrinunciabili.

Altra peculiarità delle licenze Creative Commons è quella di essere espresse in tre diverse forme. La licenza vera e propria è detta *Legal Code*: è un testo abbastanza lungo, denso di concetti giuridici e tendenzialmente comprensibile per coloro che hanno una formazione di tipo giuridico. È questa la licenza che verrà esaminata dal giudice qualora emergesse una controversia legale sull'uso dell'opera licenziata. Tuttavia, Creative Commons ha pensato anche di riassumere i concetti essenziali delle licenze in versioni sintetiche (i cosiddetti *Commons Deed*) facili da capire anche per i semplici utenti e contraddistinte da efficaci icone che richiamano graficamente il senso delle clausole presenti. Inoltre, ogni licenza è contraddistinta da alcune righe di linguaggio informatico (il cosiddetto *Digital Code*) che fungono da metadati, ovvero da informazioni digitali da incorporare nei file delle opere, grazie alle quali i motori di ricerca sono in grado di individuare e riconoscere correttamente le opere che li contengono.
Oltre alle succitate sei licenze, Creative Commons mette a disposizione un apposito tool utilizzabile per rilasciare opere creative in un regime di pubblico dominio artificiale. Sappiamo infatti che normalmente un'opera dell'ingegno diventa di pubblico dominio quando sono scaduti i settant'anni dalla morte dell'autore o quando la legge prevede che il diritto d'autore non sia applicabile. Con lo strumento chiamato CC0 (CC Zero) l'autore di un'opera può decidere di rilasciarla fin da subito in una condizione di pubblico dominio; ciò avviene allegando all'opera il testo o il link (al pari di quanto avviene per le licenze) di un atto di rinuncia *(waiver)* con cui il detentore dei diritti d'autore si impegna pubblicamente e irrevocabilmente a non esercitarli.

Come applicare una licenza Creative Commons alla propria opera

Abbiamo già spiegato che il principio di fondo è semplicemente quello di "allegare" la licenza all'opera, in modo che l'utilizzatore possa essere messo in condizione di conoscere le libertà concesse dal licenziante nonché le relative condizioni d'uso. La prassi più diffusa e consigliabile è quella di aggiungere un chiaro *disclaimer* con il nome esteso della licenza e l'indirizzo web in cui è disponibile il testo integrale della licenza. Nel caso di opere in formato digitale e diffuse tramite internet il tutto risulta particolarmente facile, dato che è sufficiente aggiungere una nota nella pagina web in cui "risiede" il file dell'opera creativa. Teniamo presente che Creative Commons non prende in deposito le opere e non tiene traccia degli utilizzi delle licenze; la corretta applicazione delle sue licenze è quindi mera responsabilità dei licenzianti. Il sito ufficiale

Corteo di Krampus, Lienz, 05.12.2017
(fotografo: Alessandro Campaner, CC BY SA)

Biscotti Zombie, Lagundo, 21.12.2009
(fotografa: Notburga Siller, CC BY SA)

di Creative Commons (all'indirizzo https://creativecommons.org/choose/) offre un'utile procedura guidata che, attraverso una serie di domande, accompagna l'utente nella scelta della licenza più opportuna e genera automaticamente il codice html con il *disclaimer* e il link alla licenza. Non solo: il codice fornito da Creative Commons ha anche la funzione di *metatag*, cioè inserisce nel codice sorgente della pagina web delle informazioni aggiuntive sul tipo di licenza scelta ma anche sull'autore e sul tipo di opera; queste informazioni, rispettando gli standard del cosiddetto "web semantico", permettono ai motori di ricerca di reperire più facilmente ed efficacemente le opere. Fin qui abbiamo parlato dell'applicazione delle licenze CC a opere diffuse attraverso internet in formato digitale, essendo questo l'habitat originario di licenze come le Creative Commons. Tuttavia, se invece l'opera viene distribuita su supporto fisico, il *disclaimer* può essere apposto dove normalmente si trovano i dati di edizione e produzione dell'opera; per esempio nel colophon di un libro, nel booklet di un CD musicale, nella cover di un DVD video – oppure nella didascalia di una fotografia.

Come trovare opere sotto licenza Creative Commons

Se il licenziante ha proceduto correttamente, un qualsiasi motore di ricerca impostato per essere sensibile ai *metatag* (e i principali hanno questa caratteristica) potrà trovare l'opera che stiamo cercando secondo le caratteristiche (anche di licenza) che desideriamo.

Per esempio, lo stesso Google in modalità "Ricerca Avanzata" offre un'opzione di ricerca basata sui diritti di utilizzo. In alternativa è possibile utilizzare un motore predisposto specificamente da Creative Commons (https://ccsearch.creativecommons.org/) oppure quello realizzato da Creative Commons Corea (http://eng.letscc.net/). Ci sono poi siti web che offrono servizi di hosting, pubblicazione e catalogazione di opere sotto licenze CC, quindi un'ulteriore alternativa è quella di cercare all'interno dei loro database.

Gli esempi più noti sono Jamendo per le opere musicali, Flickr per le opere fotografiche, Wikimedia Commons più genericamente per immagini, filmati e testi, Vimeo per video, SlideShare per le presentazioni; anche lo stesso YouTube consente l'utilizzo di una sola delle sei licenze CC. Nel portale "Lichtbild – Argento vivo" (www.lichtbild-argentovivo.eu), le immagini scattate in alta risoluzione dai partner del progetto, sono gratuitamente a disposizione per il download sotto licenza CC BY 4.0.

Workflow per l'utilizzatore di opere creative

Sulla base dei principi sinteticamente illustrati fin qui, è possibile costruire un workflow basato su quesiti e risposte che guidano verso un comportamento ottimale da parte di chi voglia riutilizzare un'opera dell'ingegno creata da terzi.

Una volta individuata l'opera da utilizzare, innanzitutto bisogna porsi le seguenti domande.

Step 1) Si tratta di un'opera per cui la legge dispone a priori che non vi sia un diritto d'autore ("public domain by law")?
Sì: si usa senza problemi.
No: allora bisogna consultare un testo specializzato o un legale competente.

Step 2) Sono per caso scaduti tutti i diritti d'autore e connessi sull'opera?
Sì: si usa senza problemi.
No: allora bisogna consultare un testo specializzato o un legale competente.

Step 3) Il tipo di utilizzazione che si desidera fare ricade in uno dei casi di "fair use" o di "libera utilizzazione" previsti dalla legge (eccezioni al diritto d'autore)?
Sì: si usa ma nei limiti imposti dalla legge per il singolo caso.
No: allora bisogna consultare un testo specializzato o un legale competente.

Step 4) L'opera proviene da una piattaforma che definisce particolari condizioni d'uso per i contenuti creativi?
Sì: verificare i termini d'uso e usare nei limiti indicati.
No: allora bisogna consultare un testo specializzato o un legale competente.

Step 5) L'opera è rilasciata sotto una licenza pubblica che ne consente alcune utilizzazioni (tipo Creative Commons)?
Sì: si usa ma nei limiti descritti dalla licenza applicata.
No: contattare il titolare dei diritti e chiedere il permesso (scritto) di utilizzarla.

Terminologia

Italiano	Tedesco
attribuzione	Namensnennung
autore	Urheber, Autor
comunicazione al pubblico	Verbreitung
Creative Commons	Creative Commons
diritto all'immagine	Recht am eigenen Bild
diritti connessi	verwandte Schutzrechte/ Leistungsschutzrechte
diritto d'autore	Urheberrecht
diritto della persona	Persönlichkeitsrecht
diritto di cronaca	Presserecht
diritto di informazione	Recht auf Information
diritti di utilizzazione economica dell'opera	Verwertungsrechte (Urheber), Werknutzungsrechte (Dritte)
diritti morali	Urheberpersönlichkeitsrechte
dominio pubblico	Gemeinfreiheit
fotografia semplice (non creativa)	einfache Fotografie
opera fotografica	Fotowerk, Lichtbildwerk
protezione dei dati personali	Datenschutz
pubblicazione	Veröffentlichung
riproduzione	Vervielfältigung
riproduzioni fotografiche	Fotoreproduktionen
scadenza della tutela	Schutzfrist
tutela dei minori	Kinder- und Jugendschutz

Gli autori

Alessandro Campaner, nato nel 1961 a Bolzano e diplomato al liceo scientifico E. Torricelli (60/60), ha frequentato diversi corsi di formazione specializzandosi in conservazione e archiviazione fotografica. È attivo presso l'Archivio provinciale come responsabile dell'archivio fotografico e del settore informatico della Ripartizione Beni culturali della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige.
Ha collaborato a diverse pubblicazioni e mostre fotografiche in campo archivistico e museale.
Dottoressa Marlene Huber, nata nel 1976 a Merano. Laurea in Lettere moderne all'Università di Trento, Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica all'Archivio di Stato di Bolzano. Dal 2003 archivista all'Archivio storico di Merano e dal 2006 archivista alla mediateca dell'Ufficio Film e media della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige.

Domande sui diritti d'immagine nella vita di tutti i giorni

La tematica "fotografia e diritto" è molto complessa, come dimostra anche questa guida: l'argomento è di pertinenza di vari ambiti giuridici e inoltre in Austria e in Italia vigono normative differenti. Quindi è difficile dare delle indicazioni chiare.
In questi grafici analizziamo le seguenti domande, evidenziando gli aspetti principali: "Posso scattare una fotografia?", "Altre persone possono pubblicare fotografie sulle quali appaio anche io?" e "Posso pubblicare una fotografia?". Questi grafici, stilati a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, non sostituiscono comunque in nessun caso un'eventuale consulenza legale e non hanno nessuna validità giuridica. Vogliono essere semplicemente un aiuto.

Elaborato sulla base delle informazioni contenute nel presente manuale da: MMag. Notburga Siller, nata il 1984 a Merano, laureata in Storia e Scienze della comunicazione e pubblicistica a Vienna, collaborazioni in vari progetti di ricerca socio-economici, nonché nel settore museale e della comunicazione. Collabora al progetto "Argento vivo. Fotografia patrimonio culturale" dell'Ufficio Film e media della Provincia autonoma di Bolzano.

(Fotografa: Jasmeen Farina; Archivio provinciale di Bolzano,)

Posso scattare una fotografia?

Il “diritto all’immagine”

...ovvero: “È permesso pubblicare una fotografia sulla quale appaio anch’io?”

Posso pubblicare una fotografia?

Se voglio pubblicare una fotografia devo valutare tre aspetti: l'autore, lo scopo della pubblicazione e il soggetto della fotografia. Premettiamo subito una cosa: se intendo utilizzare una foto a scopo privato o didattico, le limitazioni sono veramente poche.

Ma se subentrano altre finalità, in particolare di natura commerciale, devo disporre del consenso di entrambe le parti, sia del soggetto dell'immagine che dell'autore o di un eventuale committente.

Attenzione:
la **libertà di stampa** permette di pubblicare nel rispettivo contesto immagini rilevanti per l'informazione anche senza permesso.

Soggetto

Cosa si vede?

Paesaggi ed edifici

Mi occorre un permesso anche per lo scatto?

- Sì → La pubblicazione viene permessa?
  - No → La fotografia **non** può essere pubblicata.
  - Sì → La fotografia può essere pubblicata.
- No → La fotografia può essere pubblicata.

Persone

Osservo i punti riportati nel grafico "È permesso pubblicare una fotografia sulla quale appaio anch'io?".

Oggetti

Si verifica uno di questi due punti?
- Gli oggetti sono coperti da diritto d'autore.
- Sono stati concessi i diritti di utilizzazione economica dell'opera.

- Sì → La pubblicazione deve essere autorizzata dal titolare dei diritti.
- No → La fotografia può essere pubblicata.

pag. 40: in alto a sinistra: un signore sconosciuto si fotografa davanti allo specchio, ca. 1920 (fotografo: sconosciuto; collezione Erlacher-Decristoforo – TAP); centrale a sinistra: ripresa in studio. Donna con bambino, 1898-1899 (studio fotografico Waldmüller; Ufficio Film e media, Bolzano); in alto a destra: Magrè (studio fotografico Waldmüller; Ufficio Film e media, Bolzano); centrale a destra: idillio con cappella a Obertilliach, 1980 (fotografa: Lisl Gaggl-Meirer; collezione Lisl Gaggl-Meirer, TAP)

pag. 41: in alto a destra: ripresa in studio. Soldato in uniforme, 1904–1909 (studio fotografico Waldmüller; Ufficio Film e media, Bolzano); centrale a destra: ripresa in studio. Bambino con cavallino giocattolo (studio fotografico Waldmüller; Ufficio Film e media, Bolzano); in basso a destra: cartolina postale 60° anniversario dell'ascesa al trono di Francesco Giuseppe d'Austria, 1908 (fotografo: sconosciuto; collezione Johann Reiter – TAP)

pag. 43: in alto: soldati con sullo sfondo il Sassolungo, la Punta delle Cinque Dita e il Sasso Piatto, 1896–1919 (studio fotografico Waldmüller; Ufficio Film e media, Bolzano); centrale a sinistra: Amlacherhof ad Amlach presso Lienz, 1965 (fotografo: Alois Baptist; collezione Foto Baptist – TAP); al centro: ripresa in studio. Ritratto della signora Tschurtschenthaler su bicicletta, 1898 (studio fotografico Waldmüller; Ufficio Film e media, Bolzano); centrale a destra: portapadelle in metallo, 1909 (studio fotografico Waldmüller; Ufficio Film e media, Bolzano)

Bibliografia e link consigliati

Bibliografia

Aa. Vv. (a cura di G. Bianchino), Di chi sono le immagini nel mondo delle immagini?, Skira 2013.

Aliprandi, Simone, Capire il copyright. Percorso guidato nel diritto d'autore, Ledizioni 2012.

Aliprandi, Simone, Open licensing e immagini nella società dell'informazione, in Aa. Vv. (a cura di G. Bianchino), Di chi sono le immagini nel mondo delle immagini?, Skira 2013 (aliprandi.blogspot.it/p/open-licensing-e-immagini.html).

Beier, Nils, Die urheberrechtliche Schutzfrist. Eine historische, rechtsvergleichende und dogmatische Untersuchung der zeitlichen Begrenzung, ihrer Länge und ihrer Harmonisierung in der Europäischen Gemeinschaft, Monaco di Baviera 2001.

Dell'Arte, Salvo, Fotografia e diritto, UTET Giuridica 2015.

Dell'Arte, Salvo, I contratti della fotografia e dell'immagine, Experta 2004.

Dell'Arte, Salvo, Diritto dell'immagine nella comunicazione d'impresa e nell'informazione, UTET Giuridica 2014.

Finocchiaro, Giusella, Identità personale su internet: il diritto alla contestualizzazione dell'informazione, in Diritto dell'informazione e dell'informatica, n. 3/2012, Giuffrè 2012.

Lorentz, Wolfgang, Kunst hat Recht(e). Praktischer Leitfaden zum Urheberrecht für Bildende Künstler und Künstlerinnen, Aussteller, Galeristen, Auftraggeber und Juristen, Vienna 2010.

Ordine dei Giornalisti e FNSI, Carta di Treviso 1990.

Ubertazzi, Luigi Carlo, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, CEDAM 2016.

Walter, Michel M., Österreichisches Urheberrecht, Handbuch, I. Teil, Vienna 2008.

Walter, Michel M. (a cura di), Europäisches Urheberrecht. Kommentar, Vienna–New York 2001.

Link consigliati (21.06.2018)

Aliprandi, Simone, Il copyright sui social network: alcuni miti da sfatare: URL: www.mysolutionpost.it/blogs/it-law/piana/2015/01/copyright-social-network.aspx

Coding Da Vinci: URL: codingdavinci.de/about

Creative Commons: URL: creativecommons.org/

Fotomagazin: URL: www.fotomagazin.de/fotorecht

irights.info, Urheberrecht und kreatives Schaffen in der digitalen Welt: URL: https://irights.info/

Open Data Portal Südtirol: URL: daten.buergernetz.bz.it

Open Data Österreich: URL: www.opendataportal.at

Open GLAM: URL: openglam.org/

Rechtambild.de: URL: www.rechtambild.de/2011/07/die-entstehung-des-„rechts-am-eigenen-bild“/

Santini, Matteo, Il diritto allo sfruttamento dell'immagine altrui: URL: www.altalex.com/documents/news/2013/05/09/il-diritto-allo-sfruttamento-dell-immagine-altrui

Servicestelle Digitalisierung Berlin: URL: https://www.digis-berlin.de/

Ufficio Questioni linguistiche della Provinca di Bolzano: Legge 22 aprile 1941, n. 633. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio: URL: www.provinz.bz.it/politik-recht-aussenbeziehungen/recht/sprachangelegenheiten/uebersetzte-staatsgesetze.asp?someforms_page=2&someforms_action=0#download-area-idx8

Competenze nell'utilizzo
Accesso libero
Strategie innovative